

N. 00040/2016 REG.PROV.CAU.

N. 04843/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4843 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

**Caturano** Autotrasporti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Ricciardelli e Antonio Ricciardelli, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via Martucci n. 48 presso L. Verde;

*contro*

Prefettura di Caserta e Ministero dell'Interno, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

1.del provvedimento cat. 12b.16/ANT/AREA 1, prot. n. 40230 in data 15.7.2015, trasmesso alla società ricorrente con nota del Dirigente dell'Area 1 del 15.7.2015

con cui il Prefetto della Provincia di Caserta ha rigettato la domanda di iscrizione della s.r.l. **Caturano** Autotrasporti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 co. 52 della legge 6.11.2012 n. 190, c.d. white list provinciale;

2. di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali tra cui le relazioni delle Forze dell'Ordine, indicate nella parte motiva e datate 6.3.2015, 20.4.2015, 7.5.2015 e 12.6.2015, mai notificate alla ricorrente e con riserva di successivo ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO che il ricorso, all'esame sommario proprio della cognizione cautelare, non sia assistito dal prescritto fumus boni juris, in relazione alla pluralità di elementi considerati dall'Amministrazione e al diverso esito delle impugnative avverso i provvedimenti interdittivi emessi nei confronti delle diverse società facenti capo al gruppo familiare dei **Caturano**;

RITENUTO, quanto alle spese della presente fase cautelare, che sussistano giusti motivi di equità per compensarle tra le parti in ragione della complessità della vicenda e della valutazione a farsi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima)

a) rigetta l'istanza cautelare di sospensiva;

b) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)